

Decreto-Legge Liquidità n. 23/2020

Il Decreto-Legge Liquidità n. 23/2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Rispetto alle bozze circolate e già commentate presenta alcune differenze che riassumiamo in questo documento. Approfondiamo in particolare le modifiche riguardanti l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le PMI e gli ammortizzatori sociali.

- **L'intervento del Fondo Centrale di garanzia per le PMI (sostituisce quanto riportato nella guida pubblicata qualche giorno fa [qui](#))**

Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo in oggetto, si applicano le seguenti misure:

- a) la garanzia è concessa a titolo **gratuito**;
- b) l'importo **massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro**. Sono **ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499**;
- c) la copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, **previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE)**, per le **operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi**. L'importo totale delle già menzionate operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:
 - 1) **il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019** o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
 - 2) **25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019**;
 - 3) **il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi**, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;
- d) **per le operazioni finanziarie aventi le caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c), la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata**, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, **al 100%** dell'importo garantito dai Confidi

o da altro fondo di garanzia, **a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90%, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE. Fino all'autorizzazione della Commissione Europea** e, successivamente alla predetta autorizzazione per le operazioni finanziarie non aventi le predette caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera e) e alla presente lettera d), le percentuali di copertura sono incrementate, rispettivamente, **all'80% per la garanzia diretta di cui alla lettera e) e al 90% per la riassicurazione di cui alla presente lettera d);**

e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, **a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell' 80%**, i finanziamenti a fronte di **operazioni di rinegoziazione** del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di **credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito accordato** in precedenza;

f) per le operazioni per le quali gli istituti di credito hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, **la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;**

g) ai fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio da parte del Fondo, in sede di ammissione della singola operazione finanziaria, **la probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico finanziario del suddetto modello di valutazione.** La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come **“inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”** purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del **31 gennaio 2020.** La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al **31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale,** hanno stipulato accordi di ristrutturazione purché, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, sia convinta che verosimilmente vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. **Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria;**

h) sono ammissibili alla garanzia del fondo, **con copertura al 100%** sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i **nuovi finanziamenti concessi dagli istituti di credito in favore di PMI** e di persone fisiche esercenti attività di impresa la cui attività d'impresa è stata **danneggiata dall'emergenza COVID 19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000,** purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di **24 mesi dall'erogazione ed abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario,** come risultante

dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 e, **comunque, non superiore a 25.000,00 euro**. In relazione alle predette operazioni devo essere applicate all'operazione finanziaria un tasso di interesse particolarmente favorevole. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le PMI è **concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo**, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo;

i) **per le imprese con ricavi non superiori a 3.200.000 euro**, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID 19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, la garanzia di cui alla lettera c) può essere cumulata con un'ulteriore garanzia, a copertura del finanziamento, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie, sino alla **copertura del 100% del finanziamento concesso. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al minore tra il 25% dei ricavi del soggetto beneficiari** ;

l) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;

m) la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su **operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020**: il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;

o) Per le imprese che accedono al Fondo di garanzia, **qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica** prevista dalla normativa vigente, **l'aiuto è concesso all'impresa sotto condizione risolutiva anche in assenza della documentazione medesima.**

- **Ammortizzatori sociali**

La [CIGO](#) e la CIGD sono previste anche per il personale assunto tra 24 febbraio e il 17 marzo 2020. Inoltre le domande presentate per la CIGD sono esenti da bollo.